

NUOVO
STATUTO

STATUTO

ASSOCIAZIONE "CENTRO POLIVALENTE BLERA APS"

Art. 1 – Costituzione e denominazione

1. È costituita, ai sensi del d.lgs. n 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) l'Associazione di promozione sociale denominata "Centro Polivalente Blera APS".

Art. 2 – Sede, durata e adesione

1. L'Associazione ha sede in Via Marco Spurinas, s.n.c. – 01010 Blera (VT).
2. La eventuale variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea dei Soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

Art. 3 – Finalità ed attività

1. Al fine di conseguire le proprie finalità - in conformità al d.lgs. n. 117 del 03 luglio - l'Associazione svolge le seguenti attività:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281);
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo,



promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. Le attività dell'Associazione sono riservate ai soci, fatto salvo il pranzo sociale, a cui potranno partecipare tutti gli anziani residenti a Blera e il soggiorno estivo/invernale al quale potranno partecipare anche gli anziani nati a Blera ma non residenti. Tuttavia possono usufruire di eventuali contributi comunali solo i soci iscritti e residenti.
3. L'Associazione non ha finalità di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità, aventi ad oggetto la piena attuazione dei principi di uguaglianza e di pari dignità sociale. Essa promuove l'inclusione sociale dell'anziano nel territorio e l'integrazione con i servizi offerti dagli altri interlocutori presenti in campo sociale, sanitario, culturale e ricreativo.
4. Al fine di perseguire gli scopi istituzionali l'Associazione può svolgere attività di somministrazione di bevande e alimenti, ivi comprese bevande alcoliche, all'interno di eventi istituzionali;

Art. 4 - Soci

1. Il numero di soci è illimitato, ma in ogni caso non inferiore al minimo stabilito dalla legge.
2. Hanno diritto a far parte dell'Associazione tutti i cittadini residenti nel Comune di Blera, senza distinzioni di nazionalità, sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, purché condividano i valori e le finalità espresse nel presente Statuto e partecipino attivamente alle attività dell'Associazione.
3. Allo scopo di favorire la massima socializzazione e lo scambio intergenerazionale è consentito associarsi senza limiti di età.
4. Allo stesso scopo è consentito associarsi anche alle persone non residenti, purché la percentuale dei soci residenti rimanga superiore al 70%.
5. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.
6. L'elenco dei soci va aggiornato annualmente dal Presidente e va conservato presso i locali del Centro.

Art. 5 – Requisiti e modalità di adesione

1. Chiunque possenga i requisiti di cui all'articolo 4 ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, sottoscrivendo una apposita domanda, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere degli organi dell'Associazione.

2. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare l'esito dell'ammissione all'interessato:
- a) Nel caso di rigetto della domanda, la deliberazione va comunicata al richiedente entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta; quest'ultimo nei 30 giorni successivi alla notifica del rigetto può proporre appello all'Assemblea dei Soci, la quale, laddove non appositamente convocata, si pronuncerà alla prima seduta utile;
 - b) Nel caso di accoglimento della richiesta, la validità della qualifica di socio è subordinata al versamento della quota associativa e al rilascio della tessera sociale.
3. All'avvenuto perfezionamento dell'adesione il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci.
4. Il Consiglio Direttivo può delegare appositamente uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di adesione e al rilascio della tessera. Qualora il delegato dovesse decidere per la non ammissione di uno o più richiedenti, la domanda dovrà essere esaminata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni, per la decisione definitiva.
5. L'associazione non prevede in alcun modo il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa ovvero collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
6. È possibile attribuire la qualifica di "Socio Onorario" a persone che si sono distinte per particolari meriti, purché nel rispetto del principio di uguaglianza tra tutti i soci e senza esclusione ovvero diversificazione di diritti e doveri.

Art. 6 – Diritti dei soci

1. I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e libero accesso alle strutture dell'Associazione.
2. Ogni socio, ha diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, degli eventuali regolamenti e per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, per i quali possiede altresì il diritto di proporsi come candidato.
3. I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali obbligatori, previa richiesta formale inviata a mezzo raccomandata A.R. ovvero p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. La consultazione potrà avvenire presso la sede dell'Associazione durante gli orari d'ufficio indicati, a patto che le modalità non arrechino intralcio alle attività sociali. Il diritto di accesso è strettamente connesso al ruolo di socio e all'attività dell'Associazione: pertanto, in ambito extra-sociale, i soci sono tenuti alla riservatezza in merito alle informazioni alle quali hanno accesso e saranno responsabili per eventuali danni subiti dall'Associazione in caso indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio di tale diritto. A tal fine l'Associazione può subordinare l'accesso al previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi al di fuori delle attività sociali.

Art. 7 – Doveri dei soci

1. I soci sono tenuti a:
 - a) Osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni dell'Associazione;
 - b) Sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
 - c) Versare la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea in funzione dei programmi di attività.
2. La quota associativa non è, in ogni caso, restituibile, trasmissibile o rivalutabile.

Art. 8 – Regime sanzionatorio e perdita della qualifica di socio

1. I soci possono essere richiamati, diffidati, sospesi temporaneamente o espulsi per i seguenti motivi:
 - a) Quando non rispettino o non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e alle deliberazioni assunte dagli organi di gestione;
 - b) Quando in qualunque modo arrechino danni materiali, patrimoniali o morali al Centro ovvero a persone, recando pregiudizio agli scopi del Centro;
2. I richiami, le diffide, le sospensioni e le espulsioni vengono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri e devono essere notificate per iscritto agli interessati, specificando le motivazioni del provvedimento. Il destinatario, nei successivi 10 giorni, potrà presentare delle controdeduzioni al Consiglio per il riesame della sua posizione, con facoltà di essere anche sentito personalmente. All'esito negativo del riesame, o in assenza di controdeduzioni decorsi 10 giorni dalla notifica, il Consiglio Direttivo potrà adottare il provvedimento disciplinare definitivo. Di esso dovrà essere data opportuna comunicazione scritta al socio, il quale nei 15 giorni successivi potrà ricorrere in appello dinnanzi all'Assemblea dei soci, la quale, laddove non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.
3. La qualifica di socio si perde per:
 - a) Recesso;
 - b) Esclusione;
 - c) Decadenza a seguito del mancato versamento della quota associativa annuale;
 - d) Perdita dei requisiti di adesione fissati dalla legge e dallo Statuto;
 - e) Causa di morte.
4. Per il recesso, ciascun socio dovrà comunicare la propria volontà di recedere per iscritto al Consiglio Direttivo e contestualmente procedere alla restituzione della tessera. Il recesso avrà

effetto a partire dalla data della delibera del Consiglio Direttivo nella quale si prende atto di tale volontà.

5. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 6 mesi dall'inizio dell'esercizio sociale comporta la decadenza automatica del socio, senza la necessità di adottare alcun atto.
6. Il recesso, l'esclusione o la decadenza non danno alcun diritto al rimborso della quota associativa versata. Essi comportano altresì la decadenza automatica dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 9 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di beni mobili o immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché dalle risorse economiche di cui all'art. 1, dalle entrate e dalle rendite conseguite.
2. Tutto ciò che costituisce il patrimonio dell'Associazione, ivi compresi eventuali ricavi, rendite, proventi ovvero entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato allo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 10 – Devoluzione del patrimonio

1. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente funzione di pubblica utilità o utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci. In assenza di disposizioni verrà devoluto alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (art. 45 comma 1 d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni).

Art. 11 – Risorse economiche

1. Le attività dell'Associazione sono così finanziate:
 - a) Dal contributo Comunale annuale, corrisposto al momento della presentazione del bilancio d'esercizio;
 - b) Da altri contributi Comunali erogati in seguito a proposta programmatica da parte del Consiglio Direttivo;
 - c) Da eventuali altri contributi pubblici o privati elargiti a sostegno di iniziative promosse dall'Associazione;
 - d) Da quote associative, donazioni e/o lasciti testamentari, rendite patrimoniali, nonché proventi di attività svolte in favore dei soci, dei loro familiari e di terzi;
 - e) Da attività di raccolta fondi nonché dalle attività di cui all'Art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Art. 12 – Bilancio e scritture contabili

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei Soci, per l'approvazione, lo schema di bilancio di esercizio, costituito da:
 - a) Stato patrimoniale;
 - b) Rendiconto di gestione;
 - c) Relazione di missione, la quale illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione, nonché le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.
3. Lo schema predisposto dal Consiglio Direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per l'approvazione e potrà essere consultato da ciascun socio.
4. L'Assemblea dei Soci approva il bilancio d'esercizio entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.
5. L'Associazione provvede a trasmettere il bilancio al Comune di Blera entro 30 giorni dalla sua approvazione.
6. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.
7. È fatto assoluto divieto di distribuire, anche indirettamente, utili e/o avanzi di gestione, fondi, riserve o altre disponibilità a soci, lavoratori, collaboratori ovvero componenti di Organi Sociali.

Art. 14 – Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) L'Assemblea dei Soci;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) Il Presidente;
 - d) Il Vicepresidente;
 - e) L'Organo di Controllo;
 - f) Il Segretario-Tesoriere;
2. La durata del mandato degli Organi Sociali è fissata in tre anni. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio naturale del mandato dell'organo.

3. Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative.
4. Non può essere nominato componente degli organi dell'Associazione, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. Le cariche sociali sono gratuite. I componenti degli Organi Sociali dell'Associazione hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in conformità delle norme di legge e ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 15 – Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione. È l'organo di indirizzo e massima espressione della sua democraticità e partecipazione.
2. L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci in regola con la domanda di iscrizione e il versamento delle quote sociali per l'anno in corso.
3. L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio.
4. È altresì convocata in via straordinaria per modifiche statutarie, per lo scioglimento dell'Associazione, ovvero per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione.
5. È inoltre convocata qualora sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo, ovvero, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota annuale.
6. L'Assemblea in prima convocazione è valida, salvo diversa disposizione statutaria, se presente in almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'operatività prescinde dal numero dei presenti.
7. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. Per l'Assemblea in seduta straordinaria, di cui al comma 4 del presente articolo, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti (3/4) dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, la quale non può avvenire lo stesso giorno della prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo (1/3) dei soci e il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) dei presenti; per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è necessario il voto favorevole di tre quarti (3/4) degli iscritti aventi diritto.
9. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti al Libro Soci e in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio delegato può rappresentare massimo due soci.
10. L'Assemblea è convocata dal Presidente con avviso da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione. L'avviso deve avvenire almeno 15 giorni prima dell'adunanza e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e

eventualmente anche della seconda convocazione (che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima).

11. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vice Presidente, salvo il caso in cui sia la stessa Assemblea ad eleggere, per singola adunanza, un proprio Presidente a maggioranza semplice.
12. L'Assemblea nomina altresì il Segretario-Tesoriere e, all'occorrenza gli scrutatori.
13. Le deliberazioni sono assunte con voto palese, salvo diversa disposizione di legge ovvero espressa richiesta da parte di almeno il 30% dei soci presenti.
14. Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, da trascriversi sul libro delle adunanze, custodito dal Consiglio direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 16 – Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea dei Soci ha i seguenti compiti:

- a) Stabilire ed impartire indirizzi e direttive al Consiglio Direttivo per l'attività dell'Associazione;
- b) Approvare i regolamenti interni;
- c) Approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- d) Eleggere il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero;
- e) Stabilire la misura della quota sociale annuale;
- f) Approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale;
- g) Provvedere, in caso di mancanza di componenti il Consiglio Direttivo, alla loro sostituzione mediante l'elezione o la ratifica, su proposta del Presidente, di un nuovo componente scelto tra i soci dell'Associazione. I componenti così eletti terminano il loro mandato alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo;
- h) Deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- i) Deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- j) Deliberare su quant'altro demandato dalla Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- k) Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

o un
o in
, per
ressa
ario,
sede
fivita
l loro
usura
zione
scelto
lenza
esame
ne di

1) Eleggere l'Organo di controllo.

Art. 17 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione e ha la responsabilità della gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione stessa.
2. È composto da n. 5 componenti eletti dall'Assemblea tra i propri soci.
3. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni; il mandato di eventuali membri subentrati cessa anch'esso decorsi i tre anni. I singoli componenti sono eleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.
4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed è convocato di norma almeno quattro volte all'anno dal Presidente stesso, e ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 7 giorni prima della data fissata con comunicazione scritta, fatti salvi i casi di comprovata urgenza. La convocazione può avvenire anche qualora ne faccia richiesta al Presidente almeno la metà dei suoi componenti. In tal caso il Presidente ha l'obbligo di procedere tempestivamente alla convocazione.
5. Le riunioni sono valide quando è presente almeno la metà dei suoi componenti; le sue decisioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente.
6. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - a) Assumere tutte le decisioni inerenti alla gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione necessarie al conseguimento delle finalità associative, nei limiti di quanto stabilito dalla legge e dal presente Statuto;
 - b) Proporre all'Assemblea dei Soci il programma annuale di attività e le altre iniziative dell'Associazione e vigilare sulla loro realizzazione;
 - c) Deliberare sull'ammissione dei nuovi soci e sui casi di decadenza ed esclusione di cui al precedente articolo 5;
 - d) Predisporre il bilancio di esercizio – nelle forme previste dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore – da sottoporre alla approvazione dell'assemblea;
 - e) Predisporre la bozza di regolamento interno da sottoporre alla approvazione dell'assemblea;
 - f) Assumere collaboratori e stipulare contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati;
 - g) Tenere le relazioni e collaborare con le reti di coordinamento territoriale e regionale dei centri anziani;
 - h) Stabilire l'adesione ad associazioni di secondo livello, che abbiano tra le proprie finalità il sostegno e la promozione dell'invecchiamento attivo, la tutela degli anziani e dei loro diritti, la promozione sociale territoriale;

- i) Deliberare sull'accettazione o meno di erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
 - j) Ratificare, nella prima riunione successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - k) Deliberare su quant'altro demandato dal presente Statuto o sottoposto al suo esame dal Presidente.
7. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
- a) Un Vice Presidente, con compiti di rappresentanza e coordinamento in caso di impedimento del Presidente. È nominato Vice Presidente il Consigliere che ottiene la maggioranza di preferenze tra i componenti del Consiglio Direttivo;
 - b) Un segretario amministrativo, responsabile della verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, e della tenuta dei libri sociali;
 - c) Un tesoriere, responsabile della gestione finanziaria della associazione, e della predisposizione del bilancio. La funzione di segretario e tesoriere può essere accorpata nel caso di numero di associati inferiore a 30.
8. La qualifica di membro del Consiglio Direttivo si perde per decesso, decadenza, dimissioni o revoca. La decadenza avviene qualora un consigliere perda la qualifica di socio per uno dei casi previsti dal precedente articolo 6. Le dimissioni sono presentate al Presidente, che ha l'obbligo di comunicarle al Consiglio alla prima riunione utile. La revoca è disposta dall'assemblea, che delibera su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei suoi componenti.
9. Nel caso di decadenza o dimissioni o di un consigliere, il Consiglio direttivo provvede a reintegrare il numero, cooptando al suo interno un nuovo consigliere scelto tra gli associati. La cooptazione deve essere soggetta a ratifica alla prima assemblea utile, che potrà ratificare la nomina o eleggere un diverso componente. Nel caso di revoca, è la stessa assemblea ad eleggere un nuovo componente che rimarrà in carica fino alla fine del mandato naturale dell'organo.
10. L'intero Consiglio Direttivo decade dalle proprie funzioni nel caso di vacanza o contemporanea di più della metà dei propri componenti. In tal caso il Presidente convoca tempestivamente una assemblea dei soci per la elezione di un nuovo consiglio direttivo.

Art. 18 – Il Presidente

- 1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
- 2. Il Presidente è eletto dall'assemblea dei soci, dura in carica tre anni e, se rieletto, può rimanere in carica per un massimo di due mandati consecutivi.
- 3. Il Presidente ha facoltà di agire e resistere in giudizio. Ha la firma per tutte le operazioni sociali, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione nell'ambito di eventuali limiti posti dal Consiglio Direttivo.

- ri;
ottati
dal
ento
za di
iglio
della
a nel
4. Presiede alla direzione dell'Associazione e adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento e la gestione della stessa e per l'attuazione delle deliberazioni degli Organi Sociali.
 5. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni.
 6. Sovrintende alla tenuta dei libri sociali obbligatori: il libro degli associati; il libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali; il registro dei volontari.
 7. In caso di somma necessità e urgenza, assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
 8. Il Presidente può delegare al Vice Presidente talune determinate facoltà rientranti nelle sue prerogative, e nominare procuratori speciali per singoli atti.
 9. In caso di assenza, impedimento o di cessazione per qualunque causa del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 19 – Il Segretario – Tesoriere

- oni o
0 dei
e ha
posta
suoi
de a
ti. La
re la
ggere
ranea
e una
1. Il Segretario - Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri a maggioranza assoluta.
 2. Il Segretario-Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione, redige i verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo nonché cura la gestione economica e finanziaria dell'Associazione. In particolare:
 - a) Provvede alla riscossione delle entrate dell'Associazione e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e sui depositi bancari dell'Associazione;
 - b) Mantiene aggiornati i libri contabili;
 - c) Predisporre quanto necessario per la stesura della bozza di bilancio d'esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo, ai fini della successiva approvazione in Assemblea.

Art. 20 – Organo di Controllo

- ere in
ociali,
ti dal
1. L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea nelle stesse modalità in cui avvengono le elezioni degli altri organismi di gestione dell'Associazione.
 2. Esso è monocratico. Dura in carica tre anni ed è riconfermabile. Può essere revocato solo per giusta causa dall'Assemblea.
 3. L'Organo di Controllo svolge le seguenti attribuzioni:
 - a) Vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;

- b) Monitora l'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale previste all'interno del presente Statuto;

Art. 21 – Incompatibilità e ineleggibilità

1. L'appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici, istituzionali, amministrativi e/o esecutivi di qualsiasi natura e livello. Sono altresì incompatibili ruoli in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, nonché ruoli direttivi in aziende, associazioni ovvero enti di previdenza e/o assistenza sociale aventi rapporti di natura commerciale o finanziaria con l'Associazione.

Art. 22 – Regolamento interno

1. L'assemblea approva un regolamento interno, la cui predisposizione avviene a cura del consiglio direttivo, che dovrà prevedere almeno:
- a) Modalità di elezione degli organi;
 - b) Criteri di eventuale rotazione dei consiglieri del direttivo;
 - c) Funzionamento dell'assemblea, diritto di proposta e di iniziativa dei soci;
 - d) Funzionamento del Consiglio Direttivo;
 - e) Modalità di assunzione dei provvedimenti di urgenza da parte del Presidente e loro ratifica;
 - f) Modalità di relazione del centro con le altre forze della società civile del territorio, con le nuove generazioni, con le OO.SS di settore;
 - g) La disciplina degli istituti di decadenza e revoca della qualifica di socio, e le modalità di impugnazione da parte dei soci coinvolti;
 - h) La disciplina della revoca e della decadenza dei componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori;
 - i) Eventuali disposizioni specifiche richieste dai Comuni convenzionati con l'Associazione per la gestione del Centro Anziani;
 - j) Ogni altra materia i soci vogliano disciplinare nella propria autonomia.

Art. 23 – Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci in seduta straordinaria, validamente costituita ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto.
2. La stessa Assemblea nomina contestualmente uno o più liquidatori, anche tra i soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni pendenti.

3. La medesima Assemblea delibera anche la destinazione del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto.

Art. 24 – Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente Statuto si rinvia alla normativa vigente in materia di enti del Terzo Settore (in particolare alla legge n. 106 del 6 giugno 2016, al d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.), alle linee guida regionali in materia di Centri Anziani (DGR Lazio n. 452 del 14/07/2020) e, seppur non previsto, alle norme del codice civile.

Art. 25 – Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci Fondatori.
2. Resta inteso che:
- a) Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore, nonché l'iscrizione dell'Associazione al medesimo e tutti i provvedimenti strumentali ad essa, si considereranno applicabili e produttivi di effetti a decorrere da tale momento.
 - b) Le clausole del presente Statuto, ove incompatibili o in contrasto con la normativa di cui all'art. 24 del presente Statuto si considerano inefficaci e improduttive di effetti.
3. Resta inteso che, in parziale deroga a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto, ove richieste, ovvero ritenute necessarie ai fini dell'approvazione, da parte degli enti di vigilanza competenti.

Blera li __/__/__

Il Segretario

Il Presidente

Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale di Viterbo

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VITERBO

Registrazione a Viterbo il 17 NOV 2022 al n. 3121 Serie 3
pagato, con Mod. F 20, Euro - ESENE - 14 Litte

Il Funzionario (*)
Cantoni Marina Dela
(*) Firma su delega di Marina Dela Francesco Moni